

# SINTESI REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE

## Come maturano i CFP

Al momento dell'iscrizione all'Albo si accreditano:

1. agli iscritti all'Albo alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo vengono accreditati 60 CFP;
2. in caso di prima iscrizione all'Albo entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 90 CFP;
3. in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 2 anni e fino a 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 60 CFP;
4. in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 30 CFP.

I crediti conferiti al momento della prima iscrizione all'Albo comprendono 5 CFP sull'etica e deontologia professionale da conseguite obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello dell'iscrizione.

Qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, il Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.

Le attività di formazione professionale continua possono essere di tre tipi: **non formale**, **informale** e **formale**.

Sono attività di formazione **non formale**: la frequenza frontale o a distanza di corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge, la partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal CNI, la partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse, la partecipazione a stages formativi. Un'ora equivale a 1 CFP (esclusi gli stages).

L'articolo 4 illustra i requisiti che le attività di formazione non formale devono avere per essere **riconosciute** dal CNI. Tutte le attività formative riconosciute saranno consultabili in una banca dati on-line istituita presso il CNI.

Le attività di formazione **informale** sono: l'aggiornamento legato all'attività professionale dimostrabile, la certificazione delle competenze professionali da parte dell'Ordine, pubblicazioni qualificate, brevetti, la partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all'estero, riconosciuti dal CNI, la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere junior, la partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l'ambito professionale.

Sono attività di formazione **formale**: la frequenza corsi di master di primo e secondo livello e di dottorati di ricerca, la frequenza di corsi universitari con esame finale.

Il CNI può autorizzare **associazioni** di iscritti agli Albi e **altri soggetti** all'organizzazione attività di formazione non formale, frontale o a distanza, riconoscibili ai fini del conseguimento di CFP. Le associazioni e gli altri soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione devono richiederla al CNI, secondo le istruzioni di cui all'allegato B. L'autorizzazione vale due anni e può essere revocata qualora vengano meno i requisiti di accredito o la qualità della formazione erogata. Gli Ordini possono fare controlli a campione sugli eventi formativi realizzati nei propri territori e sulla formazione erogata ai propri iscritti.

Il **Consiglio Nazionale** degli Ingegneri ha il compito di definire le linee di indirizzo per la formazione, controllare l'offerta formativa, monitorare l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento delle competenze, autorizzare associazioni e altri soggetti ad organizzare i corsi, promuovere l'istituzione della certificazione volontaria delle competenze degli iscritti.

Gli **Ordini territoriali** organizzano le attività formative secondo le linee di indirizzo, riconoscono i corsi organizzati da associazioni e altri soggetti autorizzati dal CNI e assegnano il numero di CFP, gestiscono la banca dati dei CFP degli iscritti; possono istituire la certificazione volontaria delle competenze dei propri iscritti.

### **Esoneri**

Possono essere motivo di esonero dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, concesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda da parte dell'iscritto, i seguenti casi:

- a) maternità o paternità, per un anno;
- b) servizio militare volontario e servizio civile;
- c) grave malattia o infortunio;
- d) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.

## **Apprendimento non formale**

Solo le attività di formazione frontale o a distanza organizzate dagli Ordini territoriali o dai provider autorizzati dal CNI possono conferire CFP, il cui elenco è disponibile sul sito [www.formazionecni.it](http://www.formazionecni.it) (sezione Albo Provider).

Ogni evento organizzato dai provider autorizzati deve essere preventivamente accreditato dal CNI o dall'Ordine territoriale sul cui territorio si svolge l'evento.

Gli eventi non formali che maturano CFP sono presenti sulla piattaforma [www.formazionecni.it](http://www.formazionecni.it). I crediti assegnati dall'Ordine territoriale sul cui territorio si svolge l'evento o dal provider hanno validità sull'intero territorio nazionale.

Nello specifico, per questa tipologia di attività 1 ora di partecipazione equivale a 1 CFP maturato.

Ci sono, però, alcune limitazioni:

- convegni, congressi e visite tecniche possono riconoscere al massimo 3 CFP per evento, per un totale di 9 CFP annui per ciascuna di queste tipologie. Il Regolamento non pone una limitazione sul numero massimo di partecipanti;
- i seminari possono riconoscere al massimo 6 CFP/evento; il numero massimo di partecipanti ammessi all'evento è 200;
- i corsi non hanno limite di CFP riconosciuti, ma ammettono un massimo di 100 partecipanti.

Esistono degli obblighi minimi di presenza (testimoniata dall'apposizione della firma ingresso e uscita): 100% per eventi che si svolgono su unica giornata e 90% della durata complessiva per eventi su più giornate.

Il professionista che sia anche docente nell'ambito di attività di formazione professionale continua non formale per la quale sono riconosciuti CFP potrà maturare 1 CFP per ogni ora di docenza, per un massimo di 15 CFP/anno.

## ALLEGATO A – ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RELATIVA EQUIVALENZA IN CFP

Apprendimento non formale	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
	Frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge		1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale	max 3 CFP / evento ; max 9 CFP/anno	1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse	max 3 CFP / evento ; max 9 CFP/anno	1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a stages formativi		Valutati caso per caso

Apprendimento informale	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti	
	Aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativo-professionale nel campo dell'ingegneria	Aggiornamento informale legato alla attività professionale dimostrabile		15 CFP / anno
		Certificazione delle competenze professionali da parte dell'Ordine		max 15 CFP /anno
	Aggiornamento informale conseguente a studi, ricerche e brevetti	Pubblicazioni qualificate		5 CFP / pubblicazione
		Brevetti		10 CFP / brevetto
	Aggiornamento informale conseguente ad attività organizzative, di coordinamento e di studio	Partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio Nazionale		max 5 CFP / anno
		Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere iunior		3 CFP
Aggiornamento informale conseguente ad attività di solidarietà effettuate in occasioni di calamità	Partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l'ambito professionale.		Valutati caso per caso	

Apprendimento formale	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
	Frequenza corsi di master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca.		
	Frequenza di corsi universitari con esame finale		valutati caso per caso